



CARNET ATA e CPD CHINA-TAIWAN: MODALITA' DI UTILIZZO

Per richiedere il Carnet ATA e CPD CHINA-TAIWAN, consultare l'allegato "CARNET ATA e CPD CHINA-TAIWAN: Fasi operative per la domanda e rilascio".

IL CARNET ATA

Il carnet ATA è un documento di cauzione doganale (*istituito dalla Convenzione di Ginevra del 6.12.1961, ratificata dall'Italia con DPR 18.3.63 n. 2070, rilasciato in Italia dall'Unioncamere - ente garante - tramite le locali Camere di Commercio*) che permette di esportare temporaneamente determinate merci: campioni commerciali, materiale professionale, materiale per fiere e mostre, in Paesi aderenti alla Convenzione o di farle transitare attraverso gli stessi senza dover pagare alcun dazio alle frontiere dei vari Paesi. Le merci coperte da Carnet devono essere reimportate nel paese di provenienza entro 12 mesi (periodo massimo di validità del Carnet) e comunque riesportate entro il termine eventualmente imposto dal paese straniero.

Il carnet ATA consente al titolare di effettuare operazioni di temporanea esportazione dalla UE e temporanea importazione nei Paesi extra UE aderenti alla Convenzione ATA con un **documento unico** di cauzione dei diritti doganali dovuti in caso di immissione in consumo della merce da esso accompagnata, valido in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione visitati nel corso di un anno dalla data di rilascio del documento. Il carnet può quindi essere utilizzato come strumento di agevolazione in sostituzione dei documenti doganali ordinari e delle cauzioni in uso in ciascun paese aderente alla convenzione ATA, per il transito, l'importazione ed esportazione temporanee di alcuni tipi di merci. L'Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di Pisa, il secondo giorno successivo alla presentazione all'Ufficio del modello di domanda carnet (in tre copie firmate dal legale rappresentante o richiedente, completa di elenco merci e attestazione del pagamento di premio per l'emissione della polizza cauzionale), rilascia il carnet ATA. I tempi per il rilascio della polizza da parte dell'Assitalia vanno da uno a più giorni e sono comunque da concordare con l'agenzia.

È utilizzabile esclusivamente nei paesi che aderiscono alla Convenzione ATA.

L'elenco completo dei paesi è consultabile sul sito

<http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm>

Alcuni di questi Paesi, pur aderendo alla Convenzione, presentano particolarità nell'utilizzo del Carnet (per cui si consiglia di rivolgersi all'Ufficio).

Non è richiesto nei paesi dell'UE.



Carnet C.P.D. China/Taiwan

Per la temporanea esportazione in **Taiwan**, occorre invece richiedere un **carnet CPD**. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, insieme agli Enti garanti degli altri Paesi Membri della UE, ha stipulato con Taiwan apposito accordo per consentire la temporanea importazione ed esportazione tra la UE e Taiwan di:

- campioni commerciali,
- materiale professionale
- merci destinate a fiere e mostre

a mezzo di documento doganale simile al Carnet ATA denominato C.P.D./CHINA TAIWAN (Carnet de Passage en Douane).

Ciò si è reso necessario in quanto Taiwan, non riconosciuto dall'O.M.D. (Organizzazione Mondiale delle Dogane) come Paese indipendente, non ha potuto accedere alla Convenzione A.T.A. L'accordo con Taiwan ha dato origine ad un protocollo d'intesa per la gestione di una catena di garanzia parallela a quella A.T.A., coordinata ugualmente dalla WCF.

Sostanzialmente le regole per l'utilizzo del Carnet C.P.D. ricalcano quelle del Carnet A.T.A., sebbene, nella forma e nella disposizione grafica, il documento è diverso. A livello di garanzie e di norme per il rilascio valgono le stesse applicate per il Carnet A.T.A.

Si ritiene utile precisare, che anche dopo l'accesso della Repubblica Popolare Cinese al sistema A.T.A., il C.P.D. per Taiwan rimane in vigore.

Costo dei carnet:

| TIPO DI CARNET | TARIFFE 2022 | TARIFFE 2022 (CON IVA) |
|--|--------------|------------------------|
| Carnet ATA "base" – solo 2 viaggi, senza possibilità di fogli aggiuntivi | 70,00 | 85,40 |
| Carnet ATA "dotazione superiore" – 4 viaggi, con possibilità di fogli aggiuntivi | 100,00 | 122,00 |
| Fogli aggiuntivi | 1,00 | 1,22 |
| Carnet CPD China-Taiwan | 70,00 | 85,40 |

Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat allo Sportello della Camera di Commercio di Pisa.

Le istruzioni di utilizzo dei carnets sono contenute sulla copertina interna del documento.

A conclusione dell'utilizzo, entro 8 giorni dalla scadenza di validità il carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente.

MERCE CHE PUÒ' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESPORTATA CON CARNET ATA

Il carnet ATA può essere utilizzato per le temporanee esportazioni delle seguenti merci (l'elenco esaustivo delle merci figura sulle istruzioni per la compilazione della domanda di carnet ATA e all'allegato 96 del Reg. CEE 2454/93) destinate ad essere utilizzate temporaneamente all'estero e reimportate entro un anno nella UE:



- materiale professionale di tipo manuale utilizzato all'estero da professionisti o Ditte nell'ambito della propria attività professionale (sono escluse le macchine impiegate per i trasporti all'interno del Paese di importazione, la produzione industriale, il confezionamento di merci, le macchine edili movimento terra, i beni spediti all'estero per subire lavorazioni o riparazioni). Informazioni per eventuali permessi di lavoro possono essere richieste presso il consolato in Italia del paese estero.
- campioni commerciali
- attrezzature sportive.
- merci destinate all'esposizione in occasione di fiere o mostre.

Il carnet ATA non è un documento adatto ad accompagnare merce destinata alla vendita in occasione di fiere, in quanto il titolare del carnet è tenuto a rimborsare all'ente garante diritti doganali e tasse di regolarizzazione dovuti per le merci accompagnate dal carnet immesse in consumo nel Paese convenzionato. Alcuni dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA ammettono alla temporanea importazione con carnet ATA solo alcuni dei tipi di merci sopra elencati (cfr. elenco allegato). È comunque responsabilità del titolare verificare che le merci per le quali richiede il carnet non siano soggette a restrizioni o divieti nei paesi in cui il documento verrà utilizzato.

In base all'art. 34 della Convenzione sono escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL CARNET ATA

La richiesta di carnet ATA può essere presentata alla Camera di Commercio competente per sede o residenza da:

- **Ditta** iscritta alla Camera di Commercio che esporta temporaneamente materiali rientranti nelle casistiche sopra elencate nell'ambito della propria attività,
- **Professionista, ente, o associazione** non tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio per la temporanea esportazione di materiali utilizzati nell'ambito della propria attività professionale o degli scopi previsti dal proprio statuto. Tra i materiali temporaneamente esportati da tali soggetti figurano i quadri o altre opere di pittori, scultori, ecc. la cui esportazione temporanea è subordinata alla presentazione alla Dogana italiana (e alla Camera di Commercio in copia) di un'autocertificazione vistata dalla Soprintendenza alle Belle Arti, Pisa - Lungarno Pacinotti, 46 Tel. 050-926511.
- **Privato** che si reca all'estero con attrezzature sportive utilizzate nell'ambito di manifestazioni sportive internazionali.

La richiesta di rilascio carnet ATA deve essere firmata in originale su tutte e tre le copie dal legale rappresentante della ditta o ente, o dal richiedente privato (che allega copia della carta d'identità).



COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE FIDEIUSSORIA

L'Unioncamere è garante nei confronti delle Amministrazioni doganali dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA dei diritti di importazione e delle altre somme che si rendessero esigibili per la mancata riesportazione delle merci entro il termine prefissato dal Paese in cui sono state introdotte in temporanea importazione a mezzo di carnet ATA.

Il titolare del carnet firmando la richiesta di carnet si impegna a: rimborsare all'Unioncamere l'ammontare dei diritti che l'Unione stessa fosse chiamata a versare ai propri corrispondenti esteri per le merci che **non risultassero riesportate (NB: non solo in caso di immissione in consumo nel Paese visitato, ma anche in caso di mancata apposizione di visto doganale sul foglio di riesportazione)**

entro il termine stabilito al momento della temporanea importazione nel Paese.

La costituzione della cauzione fideiussoria da parte del richiedente avviene con modalità diverse a seconda di:

- caratteristiche del richiedente
- valore della merce
- caratteristiche della merce (per i prodotti orafi vigono condizioni particolari che vengono comunicate su richiesta)

Rilascio del carnet con il sistema assicurativo in automatico:

- A. Se il richiedente è Impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa, non assoggettata a procedure concorsuali o di amministrazione controllata o straordinaria, avente sede legale in Provincia di Pisa senza unità locali in province diverse
- B. fino a un massimo di 150.000,00 euro di valore delle merci per le quali la stessa Ditta chiede uno o più carnet ATA nel corso dell'anno solare

*Il rilascio del Carnet avviene il secondo giorno successivo alla presentazione alla Camera di Commercio della domanda di carnet compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e dell'attestato di pagamento (causale versamento: **Cauzione Carnet ATA**) sul conto corrente postale dell'Agenzia Generali Italia competente per sede o residenza del richiedente del premio pari al 0,5625% del valore delle merci comunque mai inferiore a 56,00 euro (premio minimo per valori inferiori a 10.000,00 euro)*

Rilascio del carnet subordinato a presentazione di polizza - obbligatorio nei seguenti casi:

- per tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
- per le Ditte aventi sede legale in Provincia di Pisa e unità locali in altre Province
- per il rilascio di uno o più carnets alla stessa Ditta per valore complessivo superiore a 150.000,00 EURO nel corso dell'anno solare
- per il rilascio di carnets ATA per la temporanea esportazione di **prodotti orafi**. Il pagamento del premio dovrà avvenire presso l'Agenzia INA ASSITALIA competente per zona (**elenco in allegato**) su presentazione della domanda rilascio polizza firmata dal richiedente e dalla Camera di Commercio nonché:
 - a) della documentazione finanziaria richiesta dall'Agenzia (dichiarazione dei redditi per i privati o per le ditte individuali, bilancio dei due ultimi esercizi per le società di capitali, situazione patrimoniale aggiornata per le società di persone).



I tempi per il rilascio della polizza vanno concordati con l'INA Assitalia.

Il rilascio del carnet da parte della Camera di Commercio avverrà quindi il secondo giorno successivo alla presentazione della domanda di rilascio carnet compilata e sottoscritta dal richiedente (con allegata copia della carta d'identità) e polizza emessa dall'INA ASSITALIA.

UTILIZZO DEL CARNET

Le istruzioni per l'utilizzo del documento sono contenute sul retro della copertina del carnet.

Il documento contiene vari fogli che costituiscono le dichiarazioni doganali per le dogane di temporanea esportazione dall'UE (SORTIE), transito (TRANSIT), temporanea importazione (IMPORTATION), riesportazione (REEXPORTATION) e reimportazione nell'UE (REIMPORTATION). Per permettere alla Camera di Commercio di dotare il carnet di un numero di fogli interni adeguato all'itinerario previsto per il viaggio, il richiedente deve indicare il numero di Paesi che intende visitare e l'itinerario che intende seguire.

La parte superiore di ciascun foglio (souche) è riservata al visto doganale, mentre la parte inferiore (volet) deve essere compilata dal titolare o dal rappresentante da lui designato nelle caselle da A a F e riportare sul retro la lista delle merci presentate in dogana.

Il titolare del documento deve apporre la propria firma sulla copertina verde del carnet in basso a destra e, se la merce viene presentata in dogana da un vettore o spedizioniere, anche nei fogli interni che verranno utilizzati. E' bene fornire l'autista del vettore incaricato, se diverso dal nominativo indicato nella casella B della copertina, di apposita delega personale a presentare le merci accompagnate dal carnet in dogana.

Il carnet deve essere presentato per la registrazione assieme alla merce su esso elencata alla dogana italiana competente per sede o residenza del titolare (Dogana di Pisa) o ad altra dogana UE. Ad ogni singola operazione di uscita e rientro dall'Italia, entrata e uscita da un Paese convenzionato è necessario presentare le merci e il carnet alla Dogana di competenza previa compilazione del relativo volet ed esigere **sempre** l'apposizione dei timbri doganali sulla rispettiva souche. Le Dogane di alcuni Paesi convenzionati al momento della presentazione del carnet e delle merci da esso accompagnate in temporanea importazione possono fissare una data limite inferiore all'anno per la riesportazione delle merci dal Paese stesso. Tale data viene riportata alla casella 2 della souche d'importation e va obbligatoriamente rispettata. A conclusione dell'utilizzo del carnet il titolare deve richiedere il visto di reimportazione a una dogana italiana sul foglio giallo di reimportazione ***entro la data di scadenza del carnet*** e restituire il documento alla Camera di Commercio emittente.



REGOLARIZZAZIONE DEL CARNET ATA IN CASO DI VENDITA DELLA MERCE

Nel caso in cui le merci accompagnate da carnet siano immesse in consumo nel Paese d'importazione temporanea il titolare del carnet dovrà presentare:

- **alla Dogana italiana che aveva vistato la souche di esportazione:**
Il carnet e la fattura di vendita e richiedere l'emissione della bolla di esportazione definitiva per la merce rimasta all'estero, nonché di eventuali certificati di circolazioni necessari per la corretta applicazione del dazio nel Paese d'importazione (EUR1, ATR, ...).
- **alla Dogana del Paese di importazione:**
il carnet, la fattura di vendita e ogni altro documento necessario per l'importazione nel Paese (certificato di origine, EUR1, dichiarazione di origine preferenziale, licenza d'importazione...) e richiedere, ove possibile assieme all'importatore, l'emissione della bolla di importazione in base alla quale verranno pagati i diritti doganali e le imposte di consumo dovute per le merci definitivamente importate nel Paese.

In caso di vendita quindi, il carnet si considera regolarmente utilizzato se restituito alla Camera di Commercio completo di:

- **Bolla doganale di importazione nel paese estero da cui risulti il pagamento dei diritti di importazione e il numero del carnet ATA con il quale la merce era stata temporaneamente importata nel paese;**
- souche di riesportazione con l'annotazione del numero della bolla doganale di importazione emessa dalla dogana estera a regolarizzazione dell'operazione
- souche di reimportazione in Italia contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva.

In ogni caso la vendita della merce temporaneamente importata in un Paese con carnet ATA è sconsigliata.

Il titolare del carnet sottoscrivendo la domanda di carnet ATA si impegna a rimborsare all'Unioncamere i diritti doganali reclamati dalle autorità doganali estere per le merci che non risultano essere riesportate entro il termine fissato dal Paese in cui sono state introdotte in temporanea importazione o per le merci lasciate definitivamente all'estero e per le quali non risultano pagati i relativi diritti doganali o tasse di regolarizzazione.

Se alle autorità doganali del Paese di importazione manca la prova del pagamento dei diritti doganali relativi alla merce che non risulta essere uscita dal Paese, il titolare del carnet è pertanto responsabile per il pagamento dei diritti stessi per un ammontare pari a circa il 40% del valore della merce.



RILASCIO DI UN CARNET SOSTITUTIVO IN CASO DI MERCI CHE RIMANGONO ALL'ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE ALLA SCADENZA DEL CARNET

In alcuni paesi aderenti alla Convenzione ATA viene accettato un carnet sostitutivo (carnet n. 2) se le merci devono rimanere in tale paese oltre la data di scadenza del carnet ATA con il quale erano state temporaneamente importate (carnet n. 1). Il titolare di carnet ATA che vuole ottenere questa agevolazione deve:

- accertarsi che l'Ufficio doganale che ha vistato la souche di temporanea importazione del carnet n. 1 nel paese dove le merci devono rimanere oltre la scadenza del documento accetti la sostituzione- in caso affermativo farsi spedire il carnet n. 1 almeno un mese prima della scadenza chiedere alla Camera di Commercio il rilascio del carnet n. 2 sostitutivo su presentazione del carnet n. 1 prossimo alla scadenza sul quale l'ufficio Commercio Estero annoterà "rilasciato carnet ATA sostitutivo n. *con scadenza ...*"
Sul carnet n. 2 l'ufficio annoterà: "carnet sostitutivo del carnet ATA n. "
- ottenuto il carnet sostitutivo (n. 2) presentare il carnet n. 1 assieme al n. 2 all'Ufficio doganale italiano che aveva vistato la souche di esportazione del carnet n. 1 per le operazioni di chiusura del carnet n. 1 e apertura del n. 2
- presentare i due carnet all'Ufficio doganale che aveva vistato la souche di importazione del carnet n. 1 nel paese dove si trovano le merci e chiedere la chiusura del carnet n. 1 (*visto sulla souche di riesportazione* con annotazione della registrazione del carnet sostitutivo a scarico dell'operazione) e l'apertura del carnet n. 2 (*visto sulla souche di importazione*) tutte le operazioni fin qui descritte devono essere effettuate entro la data di validità del carnet n. 1
- restituire il carnet n. 1 alla Camera di Commercio
- il carnet n. 2 dovrà essere presentato per la riesportazione assieme alle merci ad un ufficio doganale del paese che ha concesso la sostituzione entro il termine fissato sulla souche di importazione, e comunque entro la data di scadenza del documento e successivamente restituito alla Camera di Commercio
- al rientro della merce in Italia il carnet n. 2 dovrà essere presentato all'Ufficio doganale di Pisa assieme alle merci per l'ottenimento del visto di reimportazione.

Questa procedura è prevista dal Reg. CEE 3665/93 (GUCEE L 335/93) e da:

Reg. CEE 2454/93 Art. 716 bis

nota prot. 2746/X del 2 novembre 93 della Direzione Gen. Dipartimento Dogane -Ministero delle Finanze,

Art. 14 Legge n. 479 del 26-10-1995 - Ratifica della Convenzione di Istanbul

telefax prot. n. 4566 del 13.6.2000 Dipartimento Dogane - Rinnovo carnets ATA emessi in Italia.